



**COMUNE DI FAGNANO OLONA**  
**PROVINCIA DI VARESE**

---

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA**

**Art. 1 – OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto e la concessione della cittadinanza onoraria del comune di Fagnano Olona.
2. Ai fini del presente regolamento il termine "cittadinanza" è inteso nell'accezione di appartenenza ideale alla comunità di Fagnano Olona.

**Art. 2 – CITTADINANZA ONORARIA - CRITERI PER IL CONFERIMENTO**

1. La "Cittadinanza Onoraria" costituisce un riconoscimento onorifico nei confronti di una persona fisica, non iscritta nell'anagrafe del Comune, che si sia particolarmente distinta nel campo dei diritti umani, della pace, delle scienze, delle lettere, della medicina, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, o con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Fagnano Olona, o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera.
2. In casi di particolare rilievo, la Cittadinanza Onoraria può essere concessa anche ad associazioni, enti, raggruppamenti di persone in ambito civile, militare, religioso.
3. Il soggetto insignito della Cittadinanza Onoraria (o un suo delegato, rappresentante, referente) può essere invitato dal Comune in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, prendendo posto tra le Autorità.
4. La Cittadinanza Onoraria non influisce sulla posizione anagrafica del beneficiario, né conferisce al medesimo la pienezza dei diritti civili e politici degli altri cittadini fagnanesi.
5. La Cittadinanza Onoraria può essere conferita anche alla memoria.

**Art. 3 – PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE**

1. La proposta di attribuzione della Cittadinanza Onoraria può essere avanzata da amministratori comunali, da persone fisiche, da enti e associazioni che intendano segnalare soggetti ritenuti degni del riconoscimento.
2. La proposta deve essere presentata in forma scritta al protocollo comunale, indirizzata al Sindaco, completa di tutti i riferimenti biografici, della motivazioni e di ogni altro elemento utile alla valutazione della stessa, con particolare riferimento alle testimonianze, ai documenti ed alle vicende che giustificano l'opportunità del conferimento dell'onorificenza. Nel caso dei soggetti di cui all'art. 2 comma 2, la proposta deve essere corredata da una breve descrizione della storia, delle attività e delle finalità del soggetto interessato, delle motivazioni e di ogni altro elemento utile alla valutazione della stessa.

La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005, firmato digitalmente e conservato dall'ente che l'ha prodotto, ai sensi dell'art. 3-bis commi 4-bis e 4-ter dello stesso D.Lgs.

3. La proposta di conferimento viene esaminata e valutata dalla Conferenza dei Capigruppo che esprime un parere motivato, non vincolante, da inoltrare al Consiglio Comunale al quale compete l'approvazione definitiva. In fase istruttoria il comune accerta il consenso dell'interessato o degli eredi o del rappresentante legale per associazioni/ente o del referente.
4. L'attribuzione della Cittadinanza Onoraria è deliberata dal Consiglio Comunale, in seduta straordinaria, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La deliberazione dovrà contenere, oltre alle motivazioni del conferimento, anche una breve nota biografica o, nel caso dei soggetti di cui all'art. 2 comma 2, una breve descrizione della storia, delle attività e delle finalità del soggetto interessato. Nella seduta del Consiglio comunale straordinario per l'assegnazione della cittadinanza onoraria non si trattano interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e ciascun consigliere può chiedere parola per un breve intervento in merito all'onorificenza attribuita.
5. Il Sindaco o suo delegato, con cerimonia ufficiale in una seduta del Consiglio Comunale, o nell'ambito di una manifestazione istituzionale o di un evento pubblico, provvede alla consegna al beneficiario (o a un suo delegato/erede/referente/rappresentante) di una pergamena che attesta l'iscrizione simbolica dell'interessato tra la popolazione del comune. La pergamena, firmata dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale, contiene lo stemma del comune, la data del rilascio, le generalità del cittadino onorario e le motivazioni del conferimento.

#### **Art. 4 – REGISTRO DEI CITTADINI ONORARI**

1. Presso l'Amministrazione comunale è istituito un registro dei cittadini onorari, nel quale sono iscritti coloro cui è stata conferita la Cittadinanza Onoraria.
2. Il registro è curato dalla Segreteria del comune che provvede ad annotare in ordine cronologico il nominativo del cittadino onorario o del soggetto insignito e gli estremi del provvedimento del Consiglio Comunale.

#### **Art. 5 – PERDITA DELLA CITTADINANZA ONORARIA**

1. Incorre nella perdita della Cittadinanza Onoraria l'insignito che se ne renda indegno.
2. Il provvedimento di revoca è approvato dal Consiglio Comunale con la stessa procedura di cui all'art. 3, commi da 1 a 4, del presente regolamento.

#### **Art. 6 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione.

La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005, firmato digitalmente e conservato dall'ente che l'ha prodotto, ai sensi dell'art. 3-bis commi 4-bis e 4-ter dello stesso D.Lgs.